

RIGONI DI ASIAGO S.R.L.
società a responsabilità limitata
con sede legale in Via Guglielmo Oberdan 28, Asiago (VI) - 36012
capitale sociale pari ad Euro 13.189.994 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Vicenza n. 03722320243
R.E.A. VI-348475

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

“Rigoni di Asiago S.r.l. – 6,250% 2014 - 2019”

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT
operato da Borsa Italiana S.p.A.**

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive
modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ
APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI
AMMISSIONE.**

INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE.....	9
3.	FATTORI DI RISCHIO.....	10
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE	24
5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	26
6.	PRINCIPALI SOCI.....	28
7.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	29
8.	INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI.....	30
9.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ	47
10.	REGIME FISCALE APPLICABILE AI TITOLI.....	48
11.	RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI.....	55
	ALLEGATO I - Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione	56
	ALLEGATO II - Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione	57

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nel Regolamento del Prestito, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Articolo**” indica un articolo del Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21 del Regolamento del Prestito.

“**Beni**” indica, con riferimento all’Emittente o ad una Società Controllata Rilevante (a seconda del caso), i beni materiali e immateriali, immobilizzati e correnti, detenuti dall’Emittente o dalla Società Controllata Rilevante.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Cerved**” indica Cerved Group S.p.A., con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08076240962, n. REA MI-2001719.

“**Core Business**” indica l’insieme delle attività sociali svolte in via prevalente dall’Emittente come indicate nello statuto sociale che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell’Emittente.

“**Data di Calcolo**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 del Regolamento del Prestito.

“**Data di Calcolo Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 del Regolamento del Prestito.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5 del Regolamento del Prestito.

“**Data di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 del Regolamento del Prestito.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*) del Regolamento del Prestito; restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del ventesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di invio della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Ripristino**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 del Regolamento del Prestito.

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 del Regolamento del Prestito.

“**Data di Valutazione**” indica il 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito a partire dal 31 dicembre 2014.

“**Decreto 239**” indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16 del Regolamento del Prestito.

“**Dichiarazione sui Parametri**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 del Regolamento del Prestito.

“**Documento di Ammissione**” indica il presente documento di ammissione dei Titoli alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana.

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all’articolo 2425 del Codice Civile:

1. (+) A) il valore della produzione;
2. (-) B) i costi della produzione;
3. (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in *leasing*, nell’ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);
4. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

“**Emittente**” indica Rigoni di Asiago S.r.l., Via Guglielmo Oberdan 28, Asiago (VI) - 36012, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza, Partita IVA e codice fiscale 03722320243, capitale sociale pari ad Euro 13.189.994,00 interamente versato.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze negative influiscano significativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente compromettendo la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le Società Controllate.

“**Indebitamento Finanziario Netto**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica complessiva di:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:
 - (+) 1 – Obbligazioni;
 - (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
 - (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
 - (+) 4 – Debiti verso banche;
 - (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
 - (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
 - (+) 10 – Debiti netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);

- (+) 11 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

Rimane esclusa dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui detti finanziamenti siano subordinati e postergati.

2. Voci iscritte nell' Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all' articolo 2424 del Codice Civile:
 - (-) III 6) – Altri titoli (purché trattati su mercati regolamentati), restando inteso che in caso di titoli aventi una durata originaria superiore ad 1 (uno) anno, sono da includersi nel calcolo solo titoli di stato;
 - (-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);
3. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di *leasing* in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.
4. (+) I debiti relativi a cessioni per factoring con formula *pro solvendo* ove già non inclusi nelle voci precedenti.

“**Interest Coverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, il rapporto tra:

(i) l' EBITDA del Gruppo; e

(ii) l' ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari dovuti dal Gruppo in relazione al relativo Indebitamento Finanziario Netto nel corso del relativo esercizio di riferimento.

“**Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell' Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell' Articolo 9 del Regolamento del Prestito.

“**Leverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, il rapporto di leva finanziaria tra:

(i) l' ammontare dell' Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo; e

(ii) i Mezzi Propri del Gruppo.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Mezzi Propri**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci iscritte nello Stato Patrimoniale di cui all' articolo 2424 del Codice Civile:

1. (+) A) del Passivo - Patrimonio Netto;
2. (-) A) dell' Attivo - Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti;
3. (-) B.III.4 dell' Attivo - Azioni Proprie (tra le immobilizzazioni finanziarie);
4. (-) C.III.5 dell' Attivo - Azioni Proprie (tra l' attivo circolante);

e in aggiunta

5. (+) Finanziamenti Soci (in qualsiasi forma) subordinati e postergati.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo (a seconda del caso) operazioni di riorganizzazione societaria realizzate tra l’Emittente e altre società del Gruppo (i.e. fusioni, e scissioni, conferimenti e cessioni d’azienda e rami d’azienda infragrupo) che potranno essere liberamente effettuate a condizione che in esito a tali operazioni risulti comunque rispettato l’impegno di cui al successivo punto (iv) dell’Articolo 12 del Regolamento del Prestito, restando comunque inteso che qualsiasi Operazione Consentita non potrà essere, in alcun caso, effettuata qualora:

- a) alla data dell’operazione si sia verificata una violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari; e\o
- b) l’operazione determini una violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari, sulla base degli ultimi dati contabili approvati dell’Emittente e della società oggetto dell’acquisizione o coinvolta altrimenti nell’operazione.

“**Opzione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17 del Regolamento del Prestito.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 del Regolamento del Prestito.

“**Periodo di Esercizio**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17 del Regolamento del Prestito.

“**Portatori**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 del Regolamento del Prestito.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 del Regolamento del Prestito.

“**Quotazione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17 del Regolamento del Prestito.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21 del Regolamento del Prestito.

“**Rating**” indica il *rating solicited* pubblico attribuito all’Emittente da Cerved Group S.p.A. in data 17 gennaio 2014 ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 del Regolamento del Prestito.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Società Controllata**” qualunque società sottoposta al controllo dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2 del Codice Civile.

“**Società Controllate Rilevanti**” indica, con riferimento all’Emittente, le Società Controllate il cui patrimonio netto rappresenti almeno il 15% (quindici per cento) del patrimonio netto consolidato del Gruppo; restando inteso che la verifica di rilevanza dovrà essere effettuata ogniqualvolta l’Emittente o una Società Controllata Rilevante intenda concedere Vincoli prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla relativa Società Controllata Rilevante e nell’ultimo bilancio consolidato approvato del Gruppo.

“**Socio di Maggioranza**” indica uno qualsiasi dei seguenti soggetti, individualmente o congiuntamente:

- (i) il Sig. Andrea Rigoni, nato ad Asiago (Vi) il 03.07.1951, C.F. RGNNDR51L03A465U;
- (ii) il Sig. Antonio Rigoni nato ad Asiago (Vi) il 02.07.1950, C.F. RGNNTN50L02A465U;

- (iii) il Sig. Luigi Rigoni, nato ad Asiago (Vi) il 09.05.1967, C.F. RGNLGU67E09A465E;
- (iv) il Sig. Mario Rigoni, nato ad Asiago (Vi) il 07.04.1952, C.F. RGNMRA52D07A465R; e
- (v) una società direttamente controllata da uno o più dei soggetti indicati nei punti precedenti.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 del Regolamento del Prestito.

“**Tasso di Interesse Iniziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 del Regolamento del Prestito.

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 del Regolamento del Prestito.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 del Regolamento del Prestito.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad una Società Controllata Rilevante (a seconda del caso):

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche e ai relativi termini di rimborso applicati) concessi, anche dopo la Data di Emissione, da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti a garanzia del finanziamento agevolato che, alla Data di Emissione è in procinto di essere concesso a favore dell’Emittente da parte di I.S.A. S.p.A., nonché gli eventuali Vincoli costituiti in sostituzione dei primi;
- (d) la garanzia della solvenza concessa dall’Emittente o dalla relativa Società Controllata Rilevante, a fronte di operazioni di *factoring pro solvendo* realizzate dalla relativa società;
- (e) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni acquisiti dalla relativa società dopo la Data di Emissione, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (f) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e
- (g) i Vincoli diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere da (a) ad (f) inclusa, (inclusi i Vincoli costituiti in sostituzione dei Vincoli Esistenti in esito al loro rilascio), a condizione che il valore complessivo di tali Vincoli costituiti nel corso dell’intera durata del Prestito non sia superiore ad Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila/00).

“**Vincoli Esistenti**” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle Società Controllate Rilevanti come di seguito elencati:

a) Vincoli costituiti dall’Emittente:

1) ipoteca a favore della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. di Euro 2.400.000,00 iscritta a Verona il 9 gennaio 2007 ai nn. 1163/220 di cui all'atto in data 28 dicembre 2006 n. 107.242 rep. Notaio Giancarlo Muraro di Asiago (registrato a Thiene l' 8 gennaio 2007 al n. 88), gravante sugli immobili così identificati:

in Comune di Albaredo d'Adige - Catasto Fabbricati - foglio 2 (due) - particella n.

- 618 sub 2 - Z.C. U - via Sarega snc - piano T.1 - categ. A/2 - classe 2 - vani 4 - rend. cat. 237,57;

- 618 sub 3 - Z.C. U - via Sarega snc - piano S1.T.1 - categ. D/7 - rend. cat. 11.606,00;

2) ipoteca iscritta in pari grado a Verona per la somma di Euro 9.000.000,00 rispettivamente a favore di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., Banca Dell'Artigianato e Dell'Industria S.p.A. e UGF Banca S.p.A. in data 21 aprile 2010 ai nn. 15139/3222, 15139/3223, 15139/3224 e 15139/3225, gravante sugli immobili così identificati:

in Comune di Albaredo d'Adige - Catasto Fabbricati - foglio 2 (due) - particella n.

- 618 sub 2 - Z.C. U - via Sarega snc - piano T.1 - categ. A/2 - classe 2 - vani 4 - rend. cat. 237,57

- 618 sub 3 - Z.C. U - via Sarega snc - piano S1.T.1 - categ. D/7 - rend. cat. 11.606,00;

3) ipoteca iscritta a Verona per la somma di Euro 7.000.000,00 a favore di "Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A." in data 27 settembre 2011 ai nn. 36170/7281, di cui all'atto in data 22 settembre 2011 n. 67360 rep. notaio Giuseppe Muraro di Asiago, gravante sugli immobili così identificati:

in Comune di Albaredo d'Adige - Catasto Fabbricati - foglio 2 (due) - particella n. 619, z.c. U, via Sarega snc, piano T, cat. D/7, R.C. Euro 5.584,00 (ora 619 sub 2 e 619 sub 3);

in Comune di Albaredo d'Adige - Catasto Terreni foglio 2 (due) - particelle n:

- 610 - Ha. 00.64.24 - R.D. Euro 70,89 - R.A. Euro 36,49;

- 534 - Ha. 00.26.25 - R.D. Euro 28,97 - R.A. Euro 14,91;

- 535 - Ha. 00.23.93 - R.D. Euro 26,41 - R.A. Euro 13,59;

- 536 - Ha. 00.03.37 - R.D. Euro 3,72 - R.A. Euro 1,91;

- 537 - Ha. 00.52.04 - R.D. Euro 57,43 - R.A. Euro 29,56.

b) Vincoli costituiti dalle Società Controllate Rilevanti:

4) ipoteca sull'immobile di proprietà di Ecovita e privilegio speciale sui macchinari di proprietà di Ecovita eood ed Ecoterra eood costituiti a garanzia dei finanziamenti concessi a favore di Ecovita eood, Ecoterra eood e Biofrutta eood da UniCredit Bulbank;

5) cessione di crediti verso terzi e garanzia sul magazzino delle materie prime di titolarità di Ecovita concesse a garanzia dell'affidamento a breve termine concesso a Eurovita da Emporiki Bank;

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio su beni a garanzia degli obblighi dell'Emittente, delle Società Controllate Rilevanti e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da Rigoni di Asiago S.r.l., con sede in Via Guglielmo Oberdan 28, Asiago (VI) – 36012, in qualità di emittente i Titoli.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

Rigoni di Asiago S.r.l., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli di debito.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle altre società del Gruppo, al settore di attività in cui operano nonché i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.

3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente ed al Gruppo

3.1.1 Rischio Emittente

I Titoli sono soggetti in generale al rischio emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di pagare, mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo della propria ordinaria attività d'impresa, gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento dell'Emittente

Bilancio individuale

L'Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa, nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi.

L'Emittente alla data del Documento di Ammissione ha in essere un finanziamento soci convertibile con il Fondo Italiano d'Investimento per nominali Euro 4 milioni, fruttifero di interessi, con rimborso in unica soluzione entro il 31 maggio 2015. Il prestatore ha un'opzione di conversione in capitale sociale dell'Emittente dell'importo non rimborsato entro tale data, esercitabile nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2015. In caso di esercizio dell'opzione di conversione il prestatore potrà sottoscrivere quote fino al raggiungimento di una partecipazione complessiva (unitamente a quella già detenuta) del 49% nel capitale sociale dell'Emittente, non determinando quindi un cambiamento di controllo nell'Emittente stesso e l'Emittente sarà tenuto a rimborsare l'ammontare residuo entro il 31 dicembre 2016 riconoscendo per il periodo dalla data di esercizio alla conversione alla data di effettivo rimborso una maggiorazione del tasso di interesse dovuto.

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio chiuso il 31/12/2013, ha un indebitamento finanziario netto a tale data pari ad Euro 29,3 milioni, così suddiviso:

milioni di Euro	Rigoni di Asiago
(-) Altri titoli	-4,0
(-) Disponibilità liquide	-3,3
Debiti verso banche	29,2
Debiti verso altri (leasing/factor)	2,8
Debiti verso soci di natura finanziaria	4,6
Indebitamento Finanziario Netto	29,3

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli

in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni offerte finora dal sistema bancario per analoghe iniziative.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti rispetto a quelle attualmente applicabili e/o l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e/o limitarne la capacità di crescita.

Bilancio consolidato

Il Gruppo reperisce le risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa, nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi.

L'Emittente (capogruppo) ha in essere un finanziamento soci convertibile per il quale il prestatore ha un'opzione di conversione in capitale sociale dell'Emittente dell'importo non rimborsato. In caso di esercizio dell'opzione di conversione il prestatore potrà sottoscrivere quote fino al raggiungimento del 49% nel capitale sociale dell'Emittente, non potendo determinare quindi un cambiamento di controllo nell'Emittente stesso.

Al 31/12/2013 l'Indebitamento Finanziario Netto consolidato di gruppo è pari a Euro 34,2 milioni, così strutturato

milioni di Euro	Gruppo
(-) Altri titoli	-4,0
(-) Disponibilità liquide	-3,9
Debiti verso banche	33,3
Debiti verso altri (leasing/factor)	4,2
Debiti verso soci di natura finanziaria	4,6
Indebitamento Finanziario Netto	34,2

Il bilancio consolidato al 31/12/2013 evidenzia un utile di esercizio di Euro 0,4 milioni e un patrimonio netto di Euro 18,7 milioni. Il bilancio consolidato al 31/12/2012 riportava un risultato di esercizio negativo per Euro 1,5 milioni (dovuto principalmente alle elevate spese di costi pubblicitari anche nei mercati esteri ritenuti strategici per il Gruppo, all'elevata incidenza - non ripetibile - di costi di alcune materie prime (i.e. frutta) legate alla produzione dei principali prodotti commercializzati dall'Emittente, nonché alla perdita di produzione nelle aziende agricole site in Bulgaria a causa della stagione meteorologica particolarmente avversa) e un patrimonio netto di Euro 18,3 milioni.

I rischi del *re-financing* dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti ed il coordinamento dell'indebitamento con le tipologie di investimenti, in termini di liquidabilità degli attivi in cui le società del Gruppo investono.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro il Gruppo possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni offerte dalla stessa fino alla data del Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria del Gruppo cui appartiene, e/o limitarne la capacità di crescita.

3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse

Alla data del 31/12/2013 l'impegno per indebitamento finanziario (al lordo degli Altri Titoli e Disponibilità liquide, come definiti all'interno del bilancio allegato) risultante dalla situazione patrimoniale civilistica dell'Emittente è pari ad Euro 36,6 milioni e del Gruppo è pari a Euro 42,1 milioni.

L'85% di tale indebitamento (80% a livello di gruppo) è a tasso variabile. L'Emittente e le altre società del Gruppo tengono costantemente monitorato l'andamento dei tassi di interesse utilizzando, se del caso, strumenti di copertura del rischio di oscillazione tassi. L'Emittente e le altre società del Gruppo non operano in strumenti derivati con finalità speculative, le operazioni di copertura in essere sono dettagliate in nota integrativa dei rispettivi bilanci.

Qualora in futuro si verificassero fluttuazioni dei tassi di interesse, che non fossero assorbite da variazioni sui prezzi di vendita, queste potrebbero comportare un incremento degli oneri finanziari relativi all'indebitamento a tasso variabile con conseguenze sull'attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.1.4 Rischi connessi al tasso di cambio

Il Gruppo opera in misura rilevante in valuta bulgara (valuta, che attualmente ha un rapporto di cambio fisso con l'Euro) e solo marginalmente con altre valute diverse dall'Euro, utilizzando, se del caso, strumenti di copertura del rischio di cambio. Alla data del 31/12/2013 non erano in essere operazioni di copertura del rischio oscillazione cambi.

Future oscillazioni dei tassi di cambio dell'Euro nei confronti della valuta bulgara e, marginalmente, delle altre divise potrebbero produrre effetti negativi sui risultati economici del Gruppo. Le oscillazioni dei tassi di cambio potrebbero altresì influenzare in maniera significativa la comparabilità dei risultati dei singoli esercizi.

3.1.5 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

Nel corso del normale svolgimento della propria ordinaria attività, alla data del Documento di Ammissione, l'Emittente e le altre società del Gruppo sono parti di procedimenti contenziosi. Per quanto a conoscenza dell'Emittente, si reputa che tali procedimenti non siano in grado di generare effetti sfavorevoli nei confronti delle società interessate; tuttavia non è possibile escludere che l'esito di tali contenziosi possano in futuro avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Nel bilancio consolidato al 31/12/2013 è stato costituito un apposito fondo rischi e oneri pari a complessivi Euro 100 mila.

3.1.6 Rischi connessi agli investimenti effettuati o in progetto da parte dell'Emittente e del Gruppo

Durante gli ultimi 2 esercizi, il Gruppo ha effettuato investimenti volti ad aumentare gli spazi di stoccaggio e, in misura minore, ad implementare la propria capacità produttiva di trasformazione e confezionamento del prodotto.

Per migliorare il presidio diretto, sia qualitativo che quantitativo, della filiera produttiva l'Emittente ha inoltre effettuato tramite le controllate locali Ecoterra eood, Biofruta eood, Biotop ead investimenti per circa 4 milioni di euro per l'acquisto di terreni agricoli in Bulgaria sui quali sono state impiantate colture di alberi da frutto (mele, ciliegie, nocciole) e di piccoli frutti (fragole, lamponi, more). Le coltivazioni dovrebbero andare in pieno regime produttivo nel prossimo biennio.

Qualora gli investimenti sopra descritti non dovessero generare il ritorno economico previsto dall'Emittente, potrebbero verificarsi effetti pregiudizievoli sulla situazione economico-finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.7 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

Il successo del Gruppo e dell'Emittente non dipende in misura significativa da figure chiave cui possa attribuirsi, a giudizio dell'Emittente, un ruolo determinante per lo sviluppo del Gruppo e dell'Emittente.

Le deleghe operative relative all'Emittente sono affidate ai componenti dell'organo di amministrazione ed a figure manageriali di comprovata esperienza.

Ciononostante, le figure del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e del responsabile sviluppo prodotti sono state fondamentali per la nascita ed affermazione del Gruppo sui mercati e sulle aree di *business* in cui opera e sono tuttora determinanti in termini di conoscenze del mercato e relazionali, esperienza e visione strategica.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale il Gruppo si sia dotato di una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione dell'attività, non si può escludere che qualora una pluralità di tali figure chiave cessassero di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, ciò possa avere un effetto negativo sulla capacità competitiva e sulla crescita del Gruppo.

3.1.8 Rischi legati alla concessione di fideiussioni e/o altre garanzie

Si riporta qui di seguito l'elenco delle garanzie e fideiussioni concesse dall'Emittente a garanzia dei finanziamenti bancari concessi all'Emittente e alle società controllate con sede in Bulgaria come risultanti dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31/12/2013:

1) ipoteca di originari Euro 2.400.000,00 a favore della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., gravante sugli immobili siti in Comune di Albaredo d'Adige; il valore residuo del finanziamento garantito al 31.12.2013 è pari ad Euro 442 mila.

2) ipoteca di originari Euro 9.000.000,00 in pari grado a favore di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., Banca Dell'Artigianato e Dell'Industria S.p.A. e UGF Banca S.p.A., gravante sugli immobili siti in Comune di Albaredo d'Adige (Vr) il valore residuo dei finanziamenti garantiti al 31.12.2013 è pari ad Euro 3,0 milioni. Il finanziamento è inoltre garantito da ipoteca di pari grado su immobili delle controllate Monte Miela S.r.l. siti nel Comune di Foza (Vi).

3) ipoteca di originari Euro 7.000.000,00 a favore di "Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.", gravante sugli immobili siti in Comune di Albaredo d'Adige; il valore residuo del finanziamento garantito al 31.12.2013 è pari ad Euro 3,26 milioni. Il finanziamento è inoltre garantito da fidejussione personale dei Sigg. Rigoni Andrea, Rigoni Antonio, Rigoni Luigi e Rigoni Mario, nonché, per una quota massima del 20% del dovuto, da fidejussione bancaria.

4) fidejussioni concesse alle banche UniCredit Bulbank ed Emporiki Bank su finanziamenti erogati alle controllate Ecovita eood, Ecoterra eood e Biofrutta eood; il valore dei finanziamenti garantito al 31.12.2013 è pari ad Euro 4,0 milioni.

Di seguito l'elenco delle garanzie e fideiussioni concesse dalla società controllata Ecovita eood a garanzia dei finanziamenti bancari concessi alla stessa e alle altre società controllate con sede in Bulgaria come risultanti dal bilancio consolidato al 31/12/2013:

1) ipoteca sull'immobile di proprietà di Ecovita e privilegio speciale sui macchinari di proprietà di Ecovita eood ed Ecoterra eood costituiti a garanzia dei finanziamenti concessi a favore di Ecovita eood, Ecoterra eood e Biofrutta eood da UniCredit Bulbank; il valore dei finanziamenti garantiti al 31.12.2013 è pari ad Euro 4,0 milioni. Un ulteriore finanziamento del valore, al 31.12.2013, di euro 0,7 milioni, è assistito da ipoteca su beni di terzi.

2) cessione di crediti verso terzi e pegno sul magazzino delle materie prime di titolarità di Ecovita a garanzia dell'affidamento a breve termine concesso a Eurovita da Emporiki Bank; il valore del finanziamento garantito al 31.12.2013 è pari ad Euro 2,4 milioni.

L'eventuale inadempimento, successivamente alla data del Documento di Ammissione, da parte del l'Emittente e delle società controllate garantite alle proprie obbligazioni di pagamento a garanzia delle quali sono state concesse le descritte garanzie, potrebbe determinare l'escussione di tali garanzie con conseguenti potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

3.1.9 Rischi legati alle locazioni in essere

L'Emittente dichiara che alla data del presente Documento di Ammissione sono stati formalizzati contratti di locazione da parte dell'Emittente o da parte di società del Gruppo necessari al normale svolgimento dell'attività, tra cui, in particolare, il contratto di locazione per il sito produttivo di Foza, stipulato con la controllante Monte Miela, a condizioni di mercato, avente scadenza 31.1.2018, tacitamente rinnovabile per altri 6 anni.

In caso di risoluzione, recesso o cessazione dei contratti di locazione per qualunque causa, anche estranea alla volontà dell'Emittente, vi è il rischio di non poter stipulare nuovi contratti di locazione entro un breve termine ed alle medesime condizioni economiche di quelli già esistenti. L'Emittente, in tali ipotesi, sarebbe tenuta a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla propria situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

3.1.10 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. Per quanto i sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo adottati dall'Emittente siano progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo, l'Emittente resta esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione.

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

Al fine di assicurare la prevenzione dei reati contemplati nel Decreto, l'Emittente ha avviato il processo per l'adozione di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello"). Il Modello fa parte di una più ampia politica perseguita dall'Emittente finalizzata a promuovere la massima correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi. Alla data del Documento di Ammissione sono in corso le attività di analisi e mappatura dei rischi e dei protocolli operativi necessari per la definizione e l'adozione del Modello.

Peraltro l'Emittente, nel caso in cui fosse commesso uno dei reati richiamati dal Decreto Legislativo 231/2001 nell'interesse e a vantaggio dell'Emittente e venisse dimostrata la mancata applicazione del Modello, potrebbe essere soggetto al rischio di subire gli effetti sanzionatori comminati dalla disciplina richiamata, con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stesso.

3.1.11 Rischi connessi alle perdite su crediti

Il rischio di credito del Gruppo è principalmente attribuibile all'ammontare dei crediti commerciali derivanti da vendita dei propri prodotti. Nel bilancio consolidato al 31/12/2013 è stato costituito un apposito fondo svalutazione crediti pari a complessivi Euro 70 mila.

Alla data del 31/12/2013, il Gruppo aveva un monte crediti pari a circa Euro 18,4 milioni, dei quali circa Euro 1,2 milioni risultavano scaduti, con diversi gradi di anzianità. Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti riflettono, in maniera accurata, i rischi di credito effettivi attraverso la mirata quantificazione dell'accantonamento.

	Rigoni di Asiago	Gruppo
milioni di Euro		
Crediti	14,9	18,4
Italia	13,8	14,2
Europa	1,1	4,0
Altri	0,1	0,3
(-) Fondi svalutazione	-0,1	-0,1

L'esposizione verso clienti è garantita parzialmente da polizza assicurativa, inoltre la società agisce scegliendo esclusivamente controparti considerati solvibili dal mercato e tiene sempre monitorato lo stato di salute dei debitori con cui opera. Non si sono registrati casi particolari di *default* delle controparti per importi significativi.

Il Gruppo, nello svolgimento della propria attività, è esposto al rischio che i crediti possano, a causa delle condizioni finanziarie dell'obbligato in relazione all'attuale crisi economico/finanziaria generalizzata, non essere onorati alla scadenza e quindi i rischi sono riconducibili all'aumento dell'anzianità dei crediti, al rischio di insolvibilità ed all'aumento dei crediti sottoposti a procedure concorsuali con conseguente perdita di valore che può comportare la cancellazione in tutto o in parte dal bilancio.

Il Gruppo, a seguito del perdurare dell'attuale situazione economica, ha migliorato il controllo sui rischi di credito attraverso il rafforzamento delle procedure di monitoraggio e reportistica, al fine di trovare in modo tempestivo possibili contromisure a fronte delle cause individuate.

Per controllare il rischio di credito sono state definite metodologie per il monitoraggio ed il controllo dei crediti oltre alla definizione di strategie atte a ridurre l'esposizione creditizia tra le quali l'analisi di solvibilità dei clienti in fase di acquisizione attraverso un'analisi del merito creditizio finalizzata a contenere il rischio di insolvenza, e la gestione del contenzioso legale dei crediti relativi ai servizi erogati per le posizioni non coperte dall'assicurazione crediti. Qualora le misure adottate dall'Emittente non risultino efficaci per mitigare il rischio di insolvibilità dei crediti, considerato altresì che tale situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente o delle altre società del Gruppo, potrebbero verificarsi potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.12 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente o le altre società del Gruppo non riescano a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente o delle altre società del Gruppo potrebbe essere inficiata dall'incapacità di vendere i propri prodotti e servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall'obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente o delle altre società del Gruppo.

La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie, inoltre, può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e delle altre società del Gruppo e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

La funzione finanza del Gruppo è centralizzata allo scopo di ottimizzare il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie. In particolare la gestione centralizzata dei flussi finanziari nel Gruppo, consente di allocare i fondi disponibili a livello di Gruppo secondo le necessità che di volta in volta si manifestano tra le singole società del Gruppo stesso. Viene costantemente monitorata la situazione finanziaria attuale, prospettica e la disponibilità di adeguati affidamenti bancari. Attraverso i rapporti che l'Emittente e le altre società del Gruppo intrattengono con i principali Istituti di Credito Italiani ed Internazionali vengono ricercate le forme di finanziamento più adatte alle proprie esigenze e le migliori condizioni di mercato. Tuttavia non vi può essere certezza che in futuro l'Emittente o le altre società del

Gruppo continuino ad accedere a forme di finanziamento bancario e che i medesimi riescano a far fronte ai propri impegni di pagamento a scadenza con regolarità, con conseguenti potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.13 Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari

Bilancio Emittente

L'indebitamento bancario netto dell'Emittente al 31/12/2013 era passivo per Euro 29,3 milioni, come di sotto rappresentato:

milioni di Euro	Rigoni di Asiago
(-) Altri titoli	-4,0
- breve termine	-4,0
- medio/lungo termine	0,0
(-) Disponibilità liquide	-3,3
- breve termine	-3,3
- medio/lungo termine	0,0
Debiti verso banche	29,2
- breve termine	16,8
- quota breve termine finanziamenti a m/t	3,5
- medio/lungo termine	8,9
Debiti verso altri (leasing/factor)	2,8
- breve termine	2,8
- medio/lungo termine	
Debiti verso soci di natura finanziaria	4,6
- breve termine	0,3
- medio/lungo termine	4,3
Indebitamento Finanziario Netto	29,3
- breve termine	16,1
- medio/lungo termine	13,2

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento, si segnala che alcuni di tali contratti prevedono clausole di *cross default*, *covenant* finanziari e obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale). Qualora l'Emittente fosse inadempiente nei confronti di altri contratti di finanziamento oppure qualora non rispettasse i predetti *covenant* finanziari oppure ancora qualora operasse tali modifiche senza autorizzazione, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti. Qualora i relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente potrebbe dover rimborsare tali finanziamenti in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stesso.

Bilancio consolidato

L'indebitamento bancario netto del Gruppo al 31/12/2013 era passivo per Euro 34,23 milioni, come di sotto rappresentato:

milioni di Euro	Gruppo
(-) Altri titoli	-4,0
- breve termine	-4,0
- medio/lungo termine	0,0
(-) Disponibilità liquide	-3,9
- breve termine	-3,9
- medio/lungo termine	0,0
Debiti verso banche	33,2
- breve termine	19,8
- quota breve termine finanziamenti a m/t	4,0
- medio/lungo termine	9,4
Debiti verso altri (leasing/factor)	4,3
- breve termine	3,2
- quota breve termine finanziamenti a m/t	0,4
- medio/lungo termine	0,7
Debiti verso soci di natura finanziaria	4,6
- breve termine	0,3
- medio/lungo termine	4,3
Indebitamento Finanziario Netto	34,2
- breve termine	19,8
- medio/lungo termine	14,4

Con riferimento agli affidamenti del gruppo non si segnalano ulteriori elementi di rischio, rispetto a quanto già sopra indicato relativamente all'Emittente.

3.1.14 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

L'Emittente intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo focalizzata in particolare sui propri *business* di riferimento ed in particolare in relazione ai principali prodotti commercializzati dall'Emittente, quali:

- la Nocciolata;
- le Confetture Fiordifrutta;
- il Miele.

L'Emittente ha elaborato la propria strategia di crescita e sviluppo, sulla base di assunzioni e valutazioni di carattere generale e soggettivo, tenendo conto anche di valutazioni sulla dimensione del mercato di riferimento e sul posizionamento competitivo del Gruppo, nonché valutazioni di mercato e comparazioni con i concorrenti formulate, ove non diversamente specificato, dall'Emittente sulla base della propria esperienza, della specifica conoscenza del settore di appartenenza e dell'elaborazione di dati sul mercato reperibili pubblicamente. Tali assunzioni presentano profili di soggettività e sono basate su valutazioni dell'Emittente concernenti eventi futuri e incerti, che potrebbero non trovare conferma nel futuro a causa di rischi noti ed ignoti, incertezze ed altri fattori indipendenti dall'Emittente.

Qualora l'Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia è fondata, la capacità dell'Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.1.15 Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente svolge attività tali che potrebbero esporla al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene l'organo amministrativo ritenga di aver stipulato polizze assicurative adeguate all'attività svolta, ove si verificano eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente sarebbe tenuta a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.1.16 Rischi connessi alla responsabilità da prodotto

L'Emittente produce e commercializza principalmente prodotti alimentari provenienti esclusivamente da agricoltura biologica.

Eventuali difetti di conformità agli *standard* qualitativi richiesti nelle diverse fasi di produzione, immagazzinamento, movimentazione o trasporto dei prodotti commercializzati dall'Emittente potrebbero esporre l'Emittente al rischio di azioni per responsabilità da prodotto nei Paesi in cui opera.

Il Gruppo ha stipulato polizze assicurative per cautelarsi rispetto ai rischi derivanti da responsabilità da prodotto. Sebbene l'Emittente ritenga che i massimali delle polizze assicurative siano appropriati, non vi può, tuttavia, essere certezza circa l'adeguatezza di dette coperture assicurative nel caso di azioni promosse per responsabilità da prodotto.

Il coinvolgimento del Gruppo in questo tipo di controversie e l'eventuale soccombenza nell'ambito delle stesse potrebbe esporre il Gruppo a danni reputazionali, con conseguenti effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso.

3.2 Fattori di rischio connessi al settore in cui l'Emittente opera

3.2.1 Rischi connessi ai canali di distribuzione commerciale

Alla data del Documento di Ammissione, il Gruppo opera principalmente in Italia attraverso il canale della grande distribuzione organizzata (GDO), seguito dal canale della distribuzione all'ingrosso e dal canale HO.RE.CA. Il Gruppo in futuro potrebbe non essere in grado di mantenere i rapporti commerciali con i clienti esistenti alla Data del Documento di Ammissione alle condizioni contrattuali esistenti ovvero potrebbe non riuscire a svilupparne di nuovi.

L'eventuale interruzione di alcuni rapporti commerciali che il Gruppo non fosse in grado di sostituire con altri parimenti profittevoli o, più in generale, la diminuzione dei ricavi derivanti dal canale GDO in Italia potrebbero avere effetti negativi sull'attività e le prospettive del Gruppo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.2.2 Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera l'Emittente

L'Emittente opera nel settore dei prodotti alimentari ed in particolare dell'agricoltura biologica, mercato fortemente regolamentato sia a livello nazionale che comunitario con la previsione di norme relative alla composizione, etichettatura e sicurezza del prodotto commercializzato. Tra i fattori di rischio nell'attività di gestione va pertanto considerata l'evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto normativo di riferimento per il settore. Le principali fonti normative sono i regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni comunitarie e nazionali in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici. Gli effetti dell'evoluzione del contesto normativo possono riguardare, ad esempio, i livelli di qualità dei controlli e gli adempimenti tecnico-operativi richiesti.

Mutamenti nel quadro normativo tali da determinare condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore potrebbero pertanto avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente, in termini di riduzione dei ricavi, contrazione dei margini e/o abbandono di iniziative in corso.

Le società del Gruppo sono inoltre sottoposte a controlli periodici tendenti ad accertare il rispetto di tale normativa ed in particolare la permanenza in capo alle stesse delle condizioni necessarie al fine del mantenimento delle autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa applicabile. Il mancato mantenimento di tali autorizzazioni o certificazioni potrebbe influire negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

3.2.3 Rischi connessi alla concorrenza

L'Emittente opera in un contesto competitivo che lo pone in concorrenza con soggetti italiani e multinazionali, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto all'Emittente. Qualora l'Emittente, a seguito dell'ampliamento del numero dei suoi diretti concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato vi potrebbero essere effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.2.4 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

La perdurante crisi che ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari, nonché il conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche che hanno registrato una contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello mondiale hanno avuto come effetto una restrizione delle condizioni per l'accesso al credito, una stagnazione degli investimenti, un basso livello di liquidità nei mercati finanziari e un'estrema volatilità nei mercati azionari e obbligazionari.

I risultati dell'Emittente potranno essere influenzati tra l'altro dal perdurare della crisi economica e/o dal sopravvenire di altre ed ulteriori criticità dei mercati, che possono incidere sull'andamento della stessa.

3.2.5 Rischi connessi ad eventi climatici ed all'oscillazione dei prezzi delle materie prime

La produzione agricola è legata a fattori climatici non programmabili ed è caratterizzata nell'arco dell'anno da fenomeni di stagionalità. Per mitigare tali rischi l'Emittente sta diversificando, nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale, la localizzazione dei propri siti produttivi e/o di approvvigionamento.

Qualora in congiunture climatiche/stagionali particolarmente sfavorevoli possa intervenire carenza di materia prima, la capacità dell'Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Significativi aumenti dei prezzi di tali materie prime potrebbero generare incrementi del costo medio di produzione dei singoli prodotti, con conseguenti effetti negativi sull'attività, sulle prospettive e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente, specie nel caso in cui non fosse possibile trasferire tale incremento dei prezzi delle materie prime sul prezzo medio dei prodotti venduti o comunque in tempi non ragionevoli.

3.2.6 Rischi relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale

L'Emittente opera attraverso un portafoglio di marchi registrati nei paesi e per le classi merceologiche in cui svolge la propria attività.

L'Emittente fa affidamento sulla protezione legale dei propri diritti di proprietà industriale derivante dalla registrazione degli stessi. Tuttavia, non è possibile escludere che le misure adottate possano risultare insufficienti per tutelarli da fenomeni di sfruttamento abusivo di tali diritti da parte di terzi. Tali diritti di proprietà intellettuale e industriale, inoltre, potrebbero non essere sufficienti ad assicurare un vantaggio competitivo all'Emittente, poiché aziende terze potrebbero sviluppare autonomamente prodotti con caratteristiche estetiche e funzionali o processi produttivi simili e i marchi dei concorrenti potrebbero avere o assumere in futuro una maggiore forza attrattiva presso il pubblico di quelli del Gruppo. Tali circostanze potrebbero avere un effetto negativo sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

3.2.7 Rischi connessi al rispetto della normativa in materia ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Emittente e/o alcune società del Gruppo, svolgono la propria attività in settori regolamentati dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dell'ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro. In ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Emittente pone in essere gli investimenti necessari per garantire una gestione sicura e responsabile delle produzioni e un ambiente sicuro per i lavoratori. Nonostante l'Emittente ritenga di adempiere alle applicabili normative in tema ambientale e di salute e sicurezza dei lavoratori, non può essere escluso che, in futuro, l'Emittente debba sostenere spese straordinarie per azioni promosse nei confronti dell'Emittente per problematiche in tema ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro e/o sia tenuto ad investimenti significativi per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia con un conseguente impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente stesso.

3.3 **Fattori di rischio relativi alla quotazione dei Titoli**

3.3.1 Rischi connessi alla negoziazione su ExtraMOT PRO, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo dei Titoli

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

I Titoli non saranno assistiti da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire i Titoli prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("Rischio di tasso");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); e
- d) commissioni ed oneri ("Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata dei Titoli stessi. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

3.3.2 Rischio di tasso

L'investimento nei Titoli comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in titoli di debito a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento dei Titoli, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita dei Titoli prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito ai Titoli al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

3.3.3 Rischi connessi ad un eventuale abbassamento del *rating* dell'Emittente

Alla data del presente Documento di Ammissione il *rating* dell'Emittente, assegnato in data 17 gennaio 2014, è pari a A3.1 secondo Cerved Group S.p.A. ed è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente a cui si rinvia per maggiori informazioni in merito.

Cerved Group S.p.A. emette rating riconosciuti a livello europeo ed ha ottenuto, in data 20 dicembre 2012, la registrazione come Credit Rating Agency (CRA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009. La possibilità di accesso al mercato dei capitali, alle altre forme di finanziamento e i costi connessi potrebbero, tra l'altro, essere influenzati anche dal rating assegnato all'Emittente.

Pertanto, eventuali riduzioni del medesimo potrebbero costituire una limitazione alla possibilità di accesso al mercato dei capitali ed incrementare il costo della raccolta e/o del rifinanziamento dell'indebitamento in essere con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente. Eventuali modifiche al rating dell'Emittente ovvero l'eventuale messa sotto osservazione della stessa da parte di Cerved Group S.p.A. e/o di altre agenzie di rating saranno portate a conoscenza mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

3.3.4 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato dei Titoli. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato dei Titoli, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

3.3.5 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione ai Titoli, sono ad esclusivo carico del relativo Portatore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita dei Titoli, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal relativo Portatore.

3.3.6 Rischio connesso al conflitto di interesse

(i) *Rischio coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo*

La coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo delle cedole, cioè il soggetto incaricato della determinazione degli interessi, potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto d'interessi nei confronti dei Portatori.

(ii) *Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione*

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento dei Titoli possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello del sottoscrittore; a tal proposito si evidenzia che Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. agisce, nel contesto dell'emissione del Prestito, in qualità di *arranger* e collocatore dei Titoli.

3.3.7 Rischio connesso al rimborso anticipato dei Titoli

I Titoli possono essere anticipatamente rimborsati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*) del Regolamento del Prestito. In tal caso, i Portatori potrebbero vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto, il rendimento atteso al momento della sottoscrizione dei Titoli, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria dei Titoli medesime, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione. Non vi è inoltre, alcuna certezza che, in caso di rimborso anticipato dei Titoli, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire ai Portatori di reinvestire le somme percepite all'esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello dei Titoli anticipatamente rimborsate.

3.3.8 Rischi connessi agli obblighi dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito

Il Regolamento del Prestito prevede alcuni obblighi che l'Emittente è tenuto a rispettare per tutta la durata del Prestito; tali restrizioni potrebbero avere un impatto sull'operatività dell'Emittente e del Gruppo.

In particolare, il Regolamento del Prestito (come meglio descritto al successivo paragrafo 8) prevede l'impegno dell'Emittente far sì che i seguenti parametri finanziari siano rispettati alla data del 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito a partire dal 31 dicembre 2013:

- (a) *Interest Coverage Ratio* del Gruppo (come definito nel Regolamento del Prestito): pari o superiore a 3,0x a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
- (b) *Leverage Ratio* del Gruppo (come definito nel Regolamento del Prestito): pari o inferiore a 2,4 x a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; e
- (c) il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA relativi al Gruppo: pari o inferiore a 4,5x a partire dal bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2014.

In caso di inadempimento degli obblighi sopra indicati – che non sia rimediato entro il termine previsto dal Regolamento del Prestito – l’Emittente potrebbe essere tenuto al rimborso anticipato obbligatorio del Prestito imponendo all’Emittente di destinare parte delle proprie risorse finanziarie a servizio del rimborso anticipato obbligatorio. Si segnala infine che la capacità dell’Emittente di rispettare gli obblighi previsti nel Regolamento del Prestito, potrebbe essere influenzata da modifiche della situazione economica, finanziaria o da altri eventi non dipendenti dall’Emittente.

3.3.9 Rischi derivanti dalla procedura di arbitrato prevista nel Regolamento del Prestito

Qualora a seguito dello svolgimento della procedura di arbitrato prevista dall'articolo 13.1 (*Violazione dei Parametri Finanziari*) del Regolamento del Prestito, l'Emittente dovesse risultare soccombente, quest'ultima sosterrà i costi relativi alla risoluzione della controversia fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Pertanto in caso di soccombenza dell'Emittente, i Portatori potrebbero sopportare i costi della controversia eccedenti rispetto al suddetto importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Resta tuttavia inteso che, la decisione dell'arbitro potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica), ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è Rigoni di Asiago S.r.l..

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03722320243.

4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

Rigoni di Asiago S.r.l. è stata costituita in data 25 ottobre 2011.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società a responsabilità limitata e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in Via Guglielmo Oberdan 28, Asiago (VI) 36012.

4.5 Descrizione dell'Emittente

L'Emittente opera nel settore della produzione e commercializzazione di confetture, miele e creme spalmabili prevalentemente con prodotti provenienti da agricoltura biologica.

L'attività principale dell'Emittente consiste nella trasformazione di frutta coltivata, raccolta e successivamente surgelata in preparazioni di frutta, nella produzione di creme spalmabili e nella produzione di miele.

I principali prodotti sono:

Fiordifrutta: confettura preparata esclusivamente con frutta e succo di mela biologici, prodotta in 26 diverse varietà.

Mielbio: Miele italiano biologico, prodotto in 13 varietà sia monoflora che poliflora.

Nocciolata: Crema spalmabile di cacao e nocciole con ingredienti tutti da agricoltura biologica.

La produzione viene realizzata nel sito produttivo di Foza (Vi) mentre lo stoccaggio e le spedizioni sono effettuate nel sito di Albaredo d'Adige (Vr).

L'Emittente distribuisce i prodotti nei seguenti mercati principali:

Italia (88%): tramite i canali della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e, in minori volumi, distributori/commissionari.

Francia (4%): tramite la controllata commerciale Rigoni di Asiago France sarl utilizzando prevalentemente il canale della GDO.

USA (2%): tramite la controllata commerciale Rigoni di Asiago Usa llc utilizzando prevalentemente distributori locali.

Altri Paesi (6%): tramite importatori locali.

Tramite le società controllate con sede in Bulgaria (Ecoterra eood, Biofruta eood, Biotop ead, Ecovita ood) gestisce la coltivazione, la raccolta e la produzione agricola diretta di alcune tipologie di frutta e la prima trasformazione delle stesse.

4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

Tenuto conto di quanto già precisato nel presente Documento di Ammissione, l'Emittente ritiene che non sussistano eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità.

Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d'esercizio e nel Bilancio consolidato chiusi al 31/12/2013, allegati al presente Documento di Ammissione.

4.7 Collegio Sindacale e revisore esterno

Il Collegio Sindacale, costituito da tre persone fisiche membri effettivi e due persone fisiche supplenti, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, in carica dal 15 febbraio 2012 sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2014, ha esercitato nel rispetto delle norme statutarie, per gli ultimi 2 bilanci relativi all'esercizio 2012 e 2013, solo le funzioni di controllo di gestione (art. 2403 c.c.) mentre le funzioni di controllo contabile, previste dall'art. 2409-bis del c.c., sono state svolte dalla società di revisione Mazars S.p.A..

Il Revisore esterno ha emesso la relazione di certificazione sul Bilancio relativo all'esercizio 2013 ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010.

4.8 Ammontare dei Titoli

Al 31/12/2013, data di approvazione dell'ultimo bilancio, il capitale sociale ammontava ad Euro 13.189.994 e le riserve disponibili risultavano pari ad Euro 7.423.275,04.

Il Prestito sarà costituito da n. 70 titoli di debito nominativi del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno, per un importo nominale complessivo di Euro 7.000.000 (settemilioni/00) denominato "Rigoni di Asiago S.r.l. - 6,250% 2014 - 2019" emesso dall'Emittente.

4.9 Uso dei proventi

I fondi derivanti dall'emissione dei Titoli concorreranno alla copertura finanziaria dei fabbisogni di medio periodo dell'Emittente per:

- incrementare la capacità produttiva tramite un nuovo insediamento produttivo sui terreni di proprietà in Albaredo d'Adige (VR);
- il completamento degli investimenti agricoli in Bulgaria effettuati tramite le controllate Ecoterra eood e Biofruta eood.

4.10 Ulteriori emissioni


Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso titoli di debito ulteriori rispetto ai Titoli di cui al presente Documento di Ammissione.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

5.1 Il Gruppo

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente appartiene ad un gruppo di imprese (come meglio definito nella Sezione 1 (*Definizioni*) del presente Documento di Ammissione, il "Gruppo").

Il seguente grafico illustra la struttura del Gruppo alla data del 31/12/2013:



Rigoni di Asiago S.r.l.: società Emittente, capogruppo con sede in Asiago (Vi) e unità operative in Foza (Vi) e Albaredo d'Adige (Vr). Produce e commercializza i prodotti del Gruppo.

Rigoni di Asiago France sarl: società commerciale con sede a Marsiglia (F). Distribuisce i prodotti del Gruppo in Francia.

Rigoni di Asiago USA llc: società commerciale con sede a Miami (Stati Uniti d'America). Distribuisce i prodotti del Gruppo negli USA.

Ecoterra eood: società di produzione agricola con sede a Pazardzhik (Bulgaria). Coltiva alberi da frutto e piccoli frutti.

Ecovita eood: società industriale società di produzione agricola con sede a Pazardzhik (Bulgaria) Effettua la prima lavorazione e surgelazione di frutta e dei prodotti agricoli.

Biotop ead: società di produzione agricola con sede a Asparuhovo (Bulgaria). coltiva cereali.

Biofruta eood: società di produzione agricola con sede a Pazardzhik (Bulgaria). Coltiva alberi da frutto e piccoli frutti e vivaio.

6. PRINCIPALI SOCI

6.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

Si riportano di seguito i nomi dei soci che, alla data del presente Documento di Ammissione, detengono una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente e la relativa percentuale:

- (i) Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A., con sede legale in Milano (Mi) via Filippo Turati 16/18 cap. 20121, iscritto al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale numero 06968440963, P.IVA numero 06968440963 – REA numero MI 1926203, capitale sociale di Euro 4.000.000,00, detiene una partecipazione pari al 35,56% del capitale sociale dell'Emittente; e
- (ii) Monte Miela S.r.l., con sede legale in Asiago (Vi), Via Guglielmo Oberdan 28, iscritto al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale numero 02648130249, P.IVA numero 02648130249 – REA numero VI 263387, capitale sociale di Euro 8.500000,00, detiene una partecipazione pari al 64,44% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non è direttamente o indirettamente sottoposto a direzione e coordinamento.

6.2 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

7.1 Informazioni finanziarie

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente ed al Gruppo si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio approvato ed all'ultimo bilancio consolidato approvato, insieme alle relative certificazioni, riportati nell'Allegato I (*Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013 e relativa certificazione*) e nell'Allegato II (*Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013 e relativa certificazione*) del presente Documento di Ammissione.

8. INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI

Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni dei Titoli ammessi alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«Rigoni di Asiago S.r.l. 6,250% 2014 – 2019»
DI NOMINALI EURO 7.000.000,00
CODICE ISIN IT0005029548

Rigoni di Asiago S.r.l.
Sede legale: Via Guglielmo Oberdan 28, Asiago (VI) - 36012
Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza: 03722320243
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 13.189.994,00 i.v.

Il presente prestito costituito da titoli di debito è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2483 del Codice Civile in materia di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Beni**” indica, con riferimento all’Emittente o ad una Società Controllata Rilevante (a seconda del caso), i beni materiali e immateriali, immobilizzati e correnti, detenuti dall’Emittente o dalla Società Controllata Rilevante.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Cerved**” indica Cerved Group S.p.A., con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08076240962, n. REA MI-2001719.

“**Core Business**” indica l’insieme delle attività sociali svolte in via prevalente dall’Emittente come indicate nello statuto sociale che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell’Emittente.

“**Data di Calcolo**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Data di Calcolo Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*); restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del ventesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di invio della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Ripristino**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Valutazione**” indica il 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito a partire dal 31 dicembre 2014.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16.

“**Dichiarazione sui Parametri**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all’articolo 2425 del Codice Civile:

1. (+) A) il valore della produzione;
2. (-) B) i costi della produzione;
3. (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in *leasing*, nell’ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);
4. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

“**Emittente**” indica Rigoni di Asiago S.r.l., Via Guglielmo Oberdan 28, Asiago (VI) - 36012, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza, Partita IVA e codice fiscale 03722320243, capitale sociale pari ad Euro 13.189.994,00 interamente versato.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze negative influiscano significativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente compromettendo la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le Società Controllate.

“**Indebitamento Finanziario Netto**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica complessiva di:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all’articolo 2424 del Codice Civile:
 - (+) 1 – Obbligazioni;
 - (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
 - (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
 - (+) 4 – Debiti verso banche;
 - (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
 - (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
 - (+) 10 – Debiti netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);

- (+) 11 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

Rimane esclusa dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui detti finanziamenti siano subordinati e postergati.

2. Voci iscritte nell' Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all' articolo 2424 del Codice Civile:
 - (-) III 6) – Altri titoli (purché trattati su mercati regolamentati), restando inteso che in caso di titoli aventi una durata originaria superiore ad 1 (uno) anno, sono da includersi nel calcolo solo titoli di stato;
 - (-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);
3. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di *leasing* in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.
4. (+) I debiti relativi a cessioni per factoring con formula *pro solvendo* ove già non inclusi nelle voci precedenti.

“**Interest Coverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, il rapporto tra:

(i) l' EBITDA del Gruppo; e

(ii) l' ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari dovuti dal Gruppo in relazione al relativo Indebitamento Finanziario Netto nel corso del relativo esercizio di riferimento.

“**Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell' Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell' Articolo 9.

“**Leverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, il rapporto di leva finanziaria tra:

(i) l' ammontare dell' Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo; e

(ii) i Mezzi Propri del Gruppo.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Mezzi Propri**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci iscritte nello Stato Patrimoniale di cui all' articolo 2424 del Codice Civile:

1. (+) A) del Passivo - Patrimonio Netto;
2. (-) A) dell' Attivo - Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti;
3. (-) B.III.4 dell' Attivo - Azioni Proprie (tra le immobilizzazioni finanziarie);
4. (-) C.III.5 dell' Attivo - Azioni Proprie (tra l' attivo circolante);

e in aggiunta

5. (+) Finanziamenti Soci (in qualsiasi forma) subordinati e postergati.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente o ad altra società del Gruppo (a seconda del caso) operazioni di riorganizzazione societaria realizzate tra l’Emittente e altre società del Gruppo (i.e. fusioni, e scissioni, conferimenti e cessioni d’azienda e rami d’azienda infragrupo) che potranno essere liberamente effettuate a condizione che in esito a tali operazioni risulti comunque rispettato l’impegno di cui al successivo punto (iv) dell’Articolo 12, restando comunque inteso che qualsiasi Operazione Consentita non potrà essere, in alcun caso, effettuata qualora:

- a) alla data dell’operazione si sia verificata una violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari; e/o
- b) l’operazione determini una violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari, sulla base degli ultimi dati contabili approvati dell’Emittente e della società oggetto dell’acquisizione o coinvolta altrimenti nell’operazione.

“**Opzione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**Periodo di Esercizio**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17.

“**Portatori**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Quotazione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Rating**” indica il *rating solicited* pubblico attribuito all’Emittente da Cerved Group S.p.A. in data 17 gennaio 2014 ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Società Controllata**” qualunque società sottoposta al controllo dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2 del Codice Civile.

“**Società Controllate Rilevanti**” indica, con riferimento all’Emittente, le Società Controllate il cui patrimonio netto rappresenti almeno il 15% (quindici per cento) del patrimonio netto consolidato del Gruppo; restando inteso che la verifica di rilevanza dovrà essere effettuata ogniqualvolta l’Emittente o una Società Controllata Rilevante intenda concedere Vincoli prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla relativa Società Controllata Rilevante e nell’ultimo bilancio consolidato approvato del Gruppo.

“**Socio di Maggioranza**” indica uno qualsiasi dei seguenti soggetti, individualmente o congiuntamente:

- (i) il Sig. Andrea Rigoni, nato ad Asiago (Vi) il 03.07.1951, C.F. RGNNDR51L03A465U;
- (ii) il Sig. Antonio Rigoni nato ad Asiago (Vi) il 02.07.1950, C.F. RGNNTN50L02A465U;
- (iii) il Sig. Luigi Rigoni, nato ad Asiago (Vi) il 09.05.1967, C.F. RGNLGU67E09A465E;
- (iv) il Sig. Mario Rigoni, nato ad Asiago (Vi) il 07.04.1952, C.F. RGNMRA52D07A465R; e
- (v) una società direttamente controllata da uno o più dei soggetti indicati nei punti precedenti.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Tasso di Interesse Iniziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente o ad una Società Controllata Rilevante (a seconda del caso):

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche e ai relativi termini di rimborso applicati) concessi, anche dopo la Data di Emissione, da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti a garanzia del finanziamento agevolato che, alla Data di Emissione è in procinto di essere concesso a favore dell’Emittente da parte di I.S.A. S.p.A., nonché gli eventuali Vincoli costituiti in sostituzione dei primi;
- (d) la garanzia della solvenza concessa dall’Emittente o dalla relativa Società Controllata Rilevante, a fronte di operazioni di *factoring pro solvendo* realizzate dalla relativa società;
- (e) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni acquisiti dalla relativa società dopo la Data di Emissione, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (f) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e
- (g) i Vincoli diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere da (a) ad (f) inclusa, (inclusi i Vincoli costituiti in sostituzione dei Vincoli Esistenti in esito al loro rilascio), a condizione che il valore complessivo di tali Vincoli costituiti nel corso dell’intera durata del Prestito non sia superiore ad Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila/00).

“**Vincoli Esistenti**” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle Società Controllate Rilevanti come di seguito elencati:

a) Vincoli costituiti dall’Emittente:

1) ipoteca a favore della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. di Euro 2.400.000,00 iscritta a Verona il 9 gennaio 2007 ai nn. 1163/220 di cui all’atto in data 28 dicembre 2006 n. 107.242 rep. Notaio Giancarlo Muraro di Asiago (registrato a Thiene l’ 8 gennaio 2007 al n. 88), gravante sugli immobili così identificati:

in Comune di Albaredo d’Adige - Catasto Fabbricati - foglio 2 (due) - particella n.

- 618 sub 2 - Z.C. U - via Sarega snc - piano T.1 - categ. A/2 - classe 2 - vani 4 - rend. cat. 237,57;

- 618 sub 3 - Z.C. U - via Sarega snc - piano S1.T.1 - categ. D/7 - rend. cat. 11.606,00;

2) ipoteca iscritta in pari grado a Verona per la somma di Euro 9.000.000,00 rispettivamente a favore di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., Banca Dell’Artigianato e Dell’Industria S.p.A. e UGF Banca S.p.A. in data 21 aprile 2010 ai nn. 15139/3222, 15139/3223, 15139/3224 e 15139/3225, gravante sugli immobili così identificati:

in Comune di Albaredo d’Adige - Catasto Fabbricati - foglio 2 (due) - particella n.

- 618 sub 2 - Z.C. U - via Sarega snc - piano T.1 - categ. A/2 - classe 2 - vani 4 - rend. cat. 237,57

- 618 sub 3 - Z.C. U - via Sarega snc - piano S1.T.1 - categ. D/7 - rend. cat. 11.606,00;

3) ipoteca iscritta a Verona per la somma di Euro 7.000.000,00 a favore di "Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A." in data 27 settembre 2011 ai nn. 36170/7281, di cui all'atto in data 22 settembre 2011 n. 67360 rep. notaio Giuseppe Muraro di Asiago, gravante sugli immobili così identificati:

in Comune di Albaredo d'Adige - Catasto Fabbricati - foglio 2 (due) - particella n. 619, z.c. U, via Sarega snc, piano T, cat. D/7, R.C. Euro 5.584,00 (ora 619 sub 2 e 619 sub 3);

in Comune di Albaredo d'Adige - Catasto Terreni foglio 2 (due) - particelle n:

- 610 - Ha. 00.64.24 - R.D. Euro 70,89 - R.A. Euro 36,49;

- 534 - Ha. 00.26.25 - R.D. Euro 28,97 - R.A. Euro 14,91;

- 535 - Ha. 00.23.93 - R.D. Euro 26,41 - R.A. Euro 13,59;

- 536 - Ha. 00.03.37 - R.D. Euro 3,72 - R.A. Euro 1,91;

- 537 - Ha. 00.52.04 - R.D. Euro 57,43 - R.A. Euro 29,56.

b) Vincoli costituiti dalle Società Controllate Rilevanti:

4) ipoteca sull'immobile di proprietà di Ecovita e privilegio speciale sui macchinari di proprietà di Ecovita eood ed Ecoterra eood costituiti a garanzia dei finanziamenti concessi a favore di Ecovita eood, Ecoterra eood e Biofrutta eood da UniCredit Bulbank;

5) cessione di crediti verso terzi e garanzia sul magazzino delle materie prime di titolarità di Ecovita concesse a garanzia dell'affidamento a breve termine concesso a Eurovita da Emporiki Bank;

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio su beni a garanzia degli obblighi dell’Emittente, delle Società Controllate Rilevanti e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli di debito (il “**Prestito**”) da parte di Rigoni di Asiago S.r.l..

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) denominato «*Rigoni di Asiago S.r.l. 6,250% 2014 – 2019*», è costituito da n. 70 (settanta) titoli di debito nominativi del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (i “**Titoli**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria degli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile (gli “**Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

4. Prezzo di emissione

I Titoli sono emessi alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori.

5. Data di Emissione e Godimento

Il Prestito è emesso il 18 luglio 2014 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dal 18 luglio 2014 (la "**Data di Godimento**").

6. Durata

Il Prestito ha una durata pari a 5 (cinque) anni, sino al 18 luglio 2019 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi (gli "**Interessi**"), calcolati al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*).

"**Tasso di Interesse**" indica il tasso fisso annuo nominale lordo pari al:

- (i) in relazione a ciascun periodo di interessi che abbia inizio prima del verificarsi di una violazione dei Parametri Finanziari, 6,250% (il "**Tasso di Interesse Iniziale**");
- (ii) in relazione a ciascun periodo di interessi che abbia inizio successivamente al verificarsi di una qualsiasi violazione dei Parametri Finanziari, (a) 7%, nel caso in cui detta violazione determini uno scostamento pari o inferiore al 5% rispetto al valore indicato nell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) che segue; o (b) 7,50%, nel caso in cui detta violazione determini uno scostamento superiore al 5% rispetto al valore indicato nell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), salvo in ogni caso quanto di seguito previsto in caso di ripristino o mancato ripristino dei Parametri Finanziari.

I Parametri Finanziari saranno calcolati su base annuale entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione del bilancio consolidato annuale ai sensi del paragrafo (x) dell'Articolo 12 (*Impegni*

dell'Emittente) (ciascuna, una “**Data di Calcolo**”), con riferimento ai dati risultanti dal bilancio consolidato chiuso il 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Qualora ad una Data di Calcolo uno qualsiasi dei Parametri Finanziari risulti violato (la “**Data di Calcolo Rilevante**”) l'Emittente sarà tenuto ad effettuare la Comunicazione di *Step-Up* come previsto ai sensi del paragrafo (vii) dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*).

Nel caso in cui i Parametri Finanziari siano ripristinati alla prima Data di Calcolo successiva alla Data di Calcolo Rilevante (la “**Data di Ripristino**”), il Tasso di Interesse applicabile a partire dal periodo di interessi che ha inizio successivamente alla Data di Ripristino sarà il Tasso di Interesse Iniziale.

In caso di mancato ripristino dei Parametri Finanziari nei termini sopra indicati, i Portatori avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito in conformità con quanto previsto nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*).

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, il 18 gennaio ed il 18 luglio di ciascun anno (ciascuna una “**Data di Pagamento**”), a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 18 gennaio 2015.

Ciascun Titolo cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte dei Portatori del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato, l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile 366), secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori o lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

Per “*periodo di interesse*” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

L'Emittente, in relazione ai Titoli, agisce anche in qualità di agente per il calcolo.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*), il Prestito sarà rimborsato alla pari, al 100% del valore nominale, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo-successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza (diverso da un'operazione di *private equity* e/o dalla Quotazione) in conseguenza del quale la partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente detenuta dal Socio di Maggioranza risulti inferiore al 51% (cinquantuno per cento) a condizione che in conseguenza di tale evento il *Rating* sia pari o inferiore a B1.1 (ovvero alla classe equivalente in caso di modifica della scala di *rating* da parte di Cerved successivamente alla Data di Emissione);
- (ii) **Parametri Finanziari:** il mancato rispetto, accertato in via definitiva nel caso di contestazione, di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) per 2 (due) Date di Valutazione consecutive;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) (diverso dal rispetto dei Parametri Finanziari), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni a partire dalla prima tra (i) la data dell'invio da parte dell'Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xiii) del successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) e (ii) la data in cui i Portatori vengano a conoscenza della violazione da parte dell'Emittente del relativo obbligo;
- (iv) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni;
- (v) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente;
- (vii) **Protesti di assegni o cambiari:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari o protesti di assegni per un importo complessivo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), salvo il caso in cui l'Emittente abbia presentato querela di falso entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'elevazione; restando inteso che nel caso in cui la querela di falso proposta dall'Emittente venga rigettata, l'elevazione del protesto costituirà un Evento Rilevante;

- (viii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli per un importo complessivo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), salvo il caso in cui entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuta iscrizione o trascrizione (a) il debito che ha costituito titolo per l'iscrizione o la trascrizione sia stato pagato e l'Emittente abbia fatto tutto quanto necessario per richiedere la cancellazione dell'iscrizione o della trascrizione, a seconda del caso, o (b) la pretesa alla base dell'iscrizione o della trascrizione sia manifestamente infondata e l'Emittente abbia tempestivamente proposto un giudizio al fine di ottenere la cancellazione dell'iscrizione o della trascrizione; restando inteso che nel caso in cui il giudizio promosso dall'Emittente non si concluda con esito positivo, l'iscrizione o la trascrizione costituirà un Evento Rilevante;
- (ix) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (x) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente, accertato con sentenza definitiva, di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xi) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile a condizione che (a) tale evento comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, (b) l'invalidità, illegittimità, inefficacia o ineseguibilità permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni e (c) entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea dei Portatori (a seguito di trattative con l'Emittente) una delibera con la quale i Portatori approvino le necessarie modifiche al Regolamento del Prestito e/o rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato;
- (xii) **Delisting:** l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO o da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione equivalente;
- (xiii) **Cross default dell'Emittente:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dal Prestito) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente, a condizione che (a) l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e (b) l'inadempimento non sia rimediato entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di contestazione dell'inadempimento stesso all'Emittente.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori avranno la facoltà di richiedere all'Emittente tramite il Rappresentante Comune (che agirà sulla base di una deliberazione dell'Assemblea dei Portatori) ovvero con la maggioranza prevista ai sensi del successivo Articolo 21 (*Assemblea dei Portatori*) il rimborso anticipato dei Titoli con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo amministrazione@pec.rigonidiasiago.com almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (i) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed ai Portatori (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso

Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori.

10. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerati in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in quote, azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società, senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 17 (*Opzione*). Resta in ogni caso inteso che l'Opzione non comporta la qualificazione dei Titoli come obbligazioni convertibili in azioni ai sensi dell'articolo 2420-*bis* del Codice Civile.

In caso di trasformazione societaria dell'Emittente in società per azioni, verranno posti in essere gli adempimenti necessari per sostituire i Titoli con obbligazioni ai sensi dell'articolo 2410 del Codice Civile.

11. Garanzie

I Titoli non sono assistiti da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori a:

- (i) non cessare né modificare significativamente il proprio *Core Business* ed astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il proprio *Core Business*;
- (ii) non approvare né compiere operazioni di acquisizione societarie o di aziende e rami d'azienda che comportino un pagamento per cassa o un versamento di capitale da parte dell'Emittente di un importo superiore a (A) Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), singolarmente per ciascuna operazione e/o (B) Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) complessivamente (per l'intera durata del Prestito), fatte comunque salve le Operazioni Consentite;
- (iii) (a) non distribuire riserve disponibili e (b) non distribuire dividendi oltre il 75% (settantacinque per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili; restando inteso in ogni caso che qualsiasi distribuzione consentita ai sensi del presente punto (iii) non potrà essere effettuata nel caso in cui, alla relativa data di distribuzione, si sia verificato o sia pendente un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*);
- (iv) mantenere, rispetto alla Data di Emissione, una partecipazione almeno pari al 51% (cinquantuno per cento) nel capitale sociale delle Società Controllate Rilevanti;
- (v) far sì che i seguenti parametri finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Valutazione (i "**Parametri Finanziari**"):
 - (a) *Interest Coverage Ratio* del Gruppo: pari o superiore a 3,0x a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
 - (b) *Leverage Ratio* del Gruppo: pari o inferiore a 2,4 x a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; e
 - (c) il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA relativi al Gruppo: pari o inferiore a 4,5x a partire dal bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2014;

- (vi) ai fini dell'obbligo di cui al punto (v) che precede, pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione dei propri bilanci ai sensi del successivo punto (ix), una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente (e controfirmata dal revisore o dalla società di revisione dell'Emittente) che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto (“**Dichiarazione sui Parametri**”);
- (vii) comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, in ogni caso almeno 4 (quattro) Giorni Lavorativi prima dell'inizio del periodo di interessi a partire dal quale tale variazione sarà applicabile (tale comunicazione, la “**Comunicazione di Step-Up**”);
- (viii) non concedere alcun Vincolo sui propri Beni, ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e far sì che, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, nessuna Società Controllata Rilevante conceda alcun Vincolo sui propri Beni, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (ix) non vendere, concedere in locazione, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni il cui valore sia superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto dell'Emittente risultante dall'ultimo bilancio civilistico, fatte salve le operazioni realizzate dall'Emittente con altre società del Gruppo e le operazioni di *sale and lease back*, di factoring pro soluto e pro solvendo, e di leasing che potranno essere liberamente effettuate;
- (x) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre la Data di Emissione, i bilanci di esercizio e (ove presenti) i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale dei Titoli;
- (xi) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia delle relazioni infrannuali (ove redatte), sia su base individuale che consolidata, soggette a revisione limitata (c.d. *limited review*);
- (xii) porre in essere tutte le attività per quanto di propria competenza necessarie al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del *Rating*, fino alla data in cui i Titoli siano stati interamente rimborsati;
- (xiii) comunicare prontamente ai Portatori il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xiv) comunicare prontamente ai Portatori il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xv) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT o su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione equivalente (cd *delisting*), né, per quanto alla stessa possibile, permettere o consentire tale esclusione;
- (xvi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT o di altro regolamento del mercato o sistema multilaterale di negoziazione sul quale i Titoli siano negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana o della relativa autorità;
- (xvii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT o di altro regolamento del mercato o sistema multilaterale di negoziazione sul quale

i Titoli siano negoziati, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;

(xviii) comunicare prontamente ai Portatori l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;

(xix) pubblicare sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione la nota di *rating* rilasciata all'Emittente stessa da Cerved, come di volta in volta aggiornata da parte di Cerved medesima.

13. Parametri Finanziari

13.1. Violazione dei Parametri Finanziari

Qualora l'Emittente ritenga, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione, ne darà pronta comunicazione ai Portatori (tramite la pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri), i quali avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*).

Qualora (i) i Portatori, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, ritengano, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione e (ii) l'Emittente non abbia provveduto ad effettuare la Comunicazione di *Step-Up* e/o la variazione del Tasso di Interesse indicata nella Comunicazione di *Step-Up* effettuata dall'Emittente non sia corretta, i Portatori ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo amministrazione@pec.rigonidiasiago.com; una volta ricevuta tale comunicazione, l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente alla Comunicazione di *Step-Up* ed alla variazione del Tasso di Interesse a meno che l'Emittente medesima, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte dei Portatori, non contesti per iscritto detta violazione.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) alla determinazione di PricewaterhouseCoopers S.p.A. che si pronuncerà entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di incarico. L'arbitro così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

La decisione dell'arbitro potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

Resta inteso che in caso di decisione favorevole ai Portatori, la variazione del Tasso di Interesse prevista in conseguenza della violazione dei Parametri Finanziari si riterrà applicabile a partire dal periodo di interessi che ha inizio successivamente alla data in cui il Rappresentante Comune o i

Portatori (a seconda del caso) abbiano attestato il verificarsi di detta violazione, come successivamente accertata dall'arbitro nominato, e che la medesima procedura si applicherà *mutatis mutandis* altresì in caso di ripristino dei Parametri Finanziari e conseguente nuova applicazione del Tasso di Interesse Iniziale in conformità con quanto previsto nell'Articolo 7.

Qualora i Portatori, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, ritengano sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato per 2 (due) Date di Valutazione consecutive, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC ed avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli, a meno che l'Emittente, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, non contesti per iscritto detta violazione. In caso di contestazione si applicherà *mutatis mutandis* la procedura di risoluzione della controversia sopra descritta.

14. Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

16. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 3 giugno 2014 (la "**Deliberazione di Emissione**"). In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Titoli per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00).

La richiesta di ammissione dei Titoli alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dall'Assemblea dei Soci dell'Emittente con delibera del 16 maggio 2014.

17. Opzione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente si impegna a sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei soci, convocata per deliberare in merito alla quotazione delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato, (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana) (la "**Quotazione**"), tenuto conto in ogni caso delle necessarie modifiche da apportare allo statuto al fine di consentire la Quotazione medesima, l'attribuzione ai Portatori di un diritto di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie dell'Emittente per un ammontare complessivo pari al massimo tra (i) 15% (quindici per cento) rispetto al numero di azioni offerte in sottoscrizione in sede di collocamento finalizzato alla Quotazione e (ii) il valore nominale complessivo del Prestito (l' "**Opzione**").

L'Opzione verrà ad esistenza per effetto della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Emittente con la quale vengano deliberati: (i) la Quotazione e (ii) l'aumento di capitale a servizio dell'Opzione, e verrà assegnata ai soggetti che alla data della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Emittente saranno individuati quali Portatori dei Titoli. Resta pertanto inteso che qualora il Prestito venisse rimborsato integralmente ad una data precedente l'adozione della suddetta delibera, l'Opzione non verrà ad esistenza.

L'Opzione, una volta venuta ad esistenza, potrà essere liberamente trasferita da ciascun Portatore, separatamente dai propri Titoli, ad altri Portatori (di seguito, i soggetti che di volta in volta saranno titolari dell'Opzione, congiuntamente i "**Portatori dell'Opzione**") nei limiti e secondo le modalità previste nella delibera dell'Assemblea Straordinaria relativa alla Quotazione ovvero deliberate dal

Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea. Del trasferimento dell'Opzione dovrà essere data pronta comunicazione all'Emittente mediante PEC all'indirizzo amministrazione@pec.rigonidiasiago.com

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Di seguito le principali modalità e termini di esercizio dell'Opzione:

- (i) l'Opzione potrà essere esercitata da ciascun Portatore dell'Opzione nel periodo che verrà definito dall'Assemblea dei Soci, ovvero dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea nel contesto del collocamento finalizzato alla Quotazione (il "**Periodo di Esercizio**");
- (ii) le azioni sottoscritte durante il Periodo di Esercizio in virtù dell'esercizio dell'Opzione (l'**"Esercizio dell' Opzione"**), unitamente alle azioni collocate mediante offerta pubblica ovvero collocamento istituzionale nel contesto della Quotazione (l' "**Offerta Pubblica**", unitamente all'Esercizio dell' Opzione, l' "**Offerta Globale**") verranno ammesse a negoziazione sul mercato azionario prescelto per la Quotazione in base alla normativa regolamentare ad esso applicabile;
- (iii) l'Opzione potrà essere esercitata da ciascun Portatore dell'Opzione durante il Periodo di Esercizio secondo le modalità previste nella delibera dell'Assemblea Straordinaria relativa alla Quotazione ovvero deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea; resta inteso che gli effetti dell'esercizio dell'Opzione saranno sospensivamente condizionati alla Quotazione;
- (iv) il prezzo di sottoscrizione dell'Offerta in Opzione sarà pari al prezzo di quotazione fissato in relazione all'Offerta Pubblica e dovrà essere versato integralmente nei termini previsti dall'Assemblea dei Soci, ovvero dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea, senza aggravio di commissioni o spese a carico dei richiedenti;
- (v) la comunicazione di esercizio dell'Opzione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, da ciascun Portatore dell'Opzione che intenda avvalersi dell'Opzione entro la scadenza del Periodo di Esercizio; pertanto, in caso di mancato invio della suddetta comunicazione entro il Periodo di Esercizio l'Opzione perderà efficacia;
- (vi) l'Opzione verrà concessa ai Portatori senza il pagamento di alcun corrispettivo monetario..

18. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori secondo le modalità previste all'Articolo 23 che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo (i) le condizioni di cui al Regolamento del Prestito (fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto (ii)) potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori e (ii) nessuna modifica potrà essere apportata all'Articolo 3 che precede senza il previo consenso scritto dei Portatori che detengono il 100% dei Titoli emessi e non estinti.

19. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

20. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

21. Assemblea dei Portatori

I Portatori per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

L'Assemblea dei Portatori delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato;
- (f) sulla presentazione presso l'autorità giudiziaria competente di un decreto ingiuntivo in caso di mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 9, numero (iv); e
- (g) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori.

In relazione alle lettere (b) ed (e) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Portatori è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole dei Portatori che rappresentino almeno la metà dei Titoli emessi e non estinti; tale maggioranza dovrà essere applicata anche qualora le relative decisioni siano assunte dai Portatori al di fuori dell'assemblea.

In relazione alla lettera (f) di cui sopra, i Portatori si impegnano a convocare l'Assemblea dei Portatori entro e non oltre 1 (un) mese dalla scadenza del periodo di 10 (dieci) giorni concesso all'Emittente ai fini del pagamento di quanto dovuto in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, previsto dall'Articolo 9, numero (iv).

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

I Portatori si impegnano irrevocabilmente a nominare e mantenere in carica per tutta la durata del Prestito un Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento, è individuato, ai sensi del presente Regolamento del Prestito, in Cofircont Compagnia Fiduciaria S.p.A..

22. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Vicenza.

23. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.rigonidiasiago.com, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla data del presente Documento di Ammissione, i Titoli non sono quotati in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione dei Titoli presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

10. REGIME FISCALE APPLICABILE AI TITOLI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Titoli ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere i Titoli né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori dei Titoli, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Titoli nonché dai pagamenti di interessi, capitale e, o altre somme derivanti dai Titoli. Sono a carico di ciascun Portatore le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sui Titoli e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione ai Titoli sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Portatore tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.

10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi dei Titoli

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (“*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi dei Titoli*”) concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi dei Titoli in quanto negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Portatore che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende i Titoli in quanto negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dai Titoli:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dai Titoli non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano i Titoli nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali i Titoli siano effettivamente connessi; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso i Titoli, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il **"Risparmio Gestito"**);
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, a condizione che:
 - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - (b) Titoli siano depositati direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
 - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello

approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo dei Titoli e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore dei Titoli non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dai Titoli. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sui Titoli). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi dei Titoli, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono i Titoli in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali i Titoli sono effettivamente connessi, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi dei Titoli percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento

mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i “**Fondi**”).

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'11,5% sul risultato della gestione.

10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sui Titoli

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso dei Titoli concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Portatore è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale i Titoli sono effettivamente connessi; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale i Titoli sono effettivamente connessi.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora il Portatore sia una persona fisica che non detiene i Titoli in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso dei Titoli è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono i Titoli non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Portatore che detiene i Titoli non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Portatore. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Portatore mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono i Titoli non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “*regime del risparmio amministrato*”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) i Titoli siano depositati presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso dei Titoli, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Portatore. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a

formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Portatore sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura dell'11,5%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso dei Titoli da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, se i Titoli sono detenuti in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che i Titoli siano considerati "negoziati in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenuti in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi dei Titoli, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso dei Titoli, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso dei Titoli siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla

presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

10.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte dei Titoli è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento dei Titoli per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

10.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe.

Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che modifica la Direttiva 2003/45/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

10.5 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*"Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"*), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali i Titoli – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *"banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo"*.

11.RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, il relativo Sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell'importo nominale dei relativi Titoli ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione dei Titoli.

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, l'Emittente ed il relativo Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione ai Titoli da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali dei Titoli in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti tempo per tempo applicabili;
- (b) di non aver richiesto alla CONSOB e di non aver promosso alcuna offerta pubblica dei Titoli presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione di un prospetto informativo per l'offerta al pubblico in Italia;
- (c) di non aver promosso alcuna offerta dei Titoli negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "**Paesi Esclusi**"); i Titoli non saranno pertanto registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- (d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collegheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero i Titoli né qualsiasi altro materiale di offerta relativo ai Titoli se non a Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- (e) qualunque offerta, vendita o collocamento dei Titoli in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (f) la successiva circolazione dei Titoli in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale, e, pertanto, i Titoli non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti

ALLEGATO I

Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione

ALLEGATO II

**Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa
certificazione**